



QUESTURA DI COSENZA
 DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
 SQUADRA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA
 Via D. Frugieue n. 8 Tel. 0984-8980598 - 509 fax 562

DIV. P.A.S. Ctg. 23/07

Cosenza, 29 Marzo 2007

OGGETTO: Tabella dei giochi proibiti.



AI SINDACI

LORO SEDE

e. p.c.

AL SIGNOR PREFETTO

DI COSENZA

AAAAAAAAA

Si trasmette in allegato, la nuova tabella dei giochi proibiti, significando che la stessa dovrà essere consegnata a tutti i titolari d'esercizio pubblici o aperti al pubblico, (bar, sale gioco ecc.) ed ai presidenti dei circoli ricreativi privati, presenti sul territorio comunale, nonché a quelli che sorgeranno in futuro.

Detta tabella, dovrà essere affissa in tutti quei locali dove si pratica il gioco delle carte dei biliardi e biliardini, nonché dove sono presenti apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici (video giochi in genere).

Si confida in una fattiva collaborazione delle SS.LL., al fine di poter arginare il fenomeno del gioco d'azzardo, che negli ultimi anni sta dilagando in tutta la Provincia, creando non pochi rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di un cenno di riscontro.



IL QUESTORE
(Marino)



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI COSENZA

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Agli effetti dell'art. 110 del T.U.L.P.S. e dell'art. 195 del relativo Regolamento e della Legge 20.5.1965 n.507, modificata dalla Legge 17.12.1986 n. 904, della legge 23.12.2000 n. 368, della legge 27.12.2002 n. 289, della legge 30.9.2003 n. 269 e legge 24.12.2003 n. 350, negli esercizi pubblici della Città e Provincia di Cosenza, a tutela del pubblico interesse, sono vietati i seguenti giochi.

1)- GIOCHI ALLE CARTE

Baccarat - Banco di Faraone - Banco fallito - Bassetta o camuffo o tayè - Bazzica berlina - Bestia o maus - Biribisco o biribisco camuffo - Caratella - Chemin de fer - Cocco - Concencina - Conchino o canzino - Cuccù - Domino - Erbette o punto del marinaio - Ecartè - Faraone - Goffetto - Goffo - Lanzicchenetto - Lausqueneet - Macao o gioco del nove - Mazzetti - Mignon - Naso - Passa o manca dieci - Piattello - Pidocchietto - Pariglia - Poker - Primera - Pozzette - Punto quaranta - Quindici o diavolo - Stoppa - Settemezzo - Trenta - Trentuno - Trenta e quaranta - Trentacinque o mercante - Trentasei o turchinetto - Undici e mezzo - Ventuno e Zecchinetta.

2)- GIOCHI AL BILIARDO E BILIARDINI

Battifondo o banco - Baccarat con birilli - Bigliardino russo o turco - Carrettella o lumaca - Bismark - Campanello - Giardinetto - Gioco del tre o del nove - Macao con birilli - Nove - Periglia - Ponte - Pulla - Rosso e bianco o rosso e nero - Turco inglese -

3) - ALTRI GIOCHI

Bella o bella bianca - Bianca o bella birinca - Cavallini - Dadi - Dei tre dadi scantonati - Del dado con sedici poste - Fiera - Gibillino - Lotteria - Morra - Passatella o tocca - Roulette - Testa o croce - Tornello - Viroto - Carosello - Cavallini tombola - Riffa -

SONO VIETATI TUTTI GLI ALTRI GIOCHI D'AZZARDO DI QUALSIASI SPECIE, NON COMPRESI NELLA PRESENTE TABELLA (ai sensi dell'art. 721 del Codice Penale sono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria).

Ai sensi dell'art. 110(1° c. TULPS, "in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco è esposta in luogo visibile la presente tabella. Tabella predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario".

Sempre ai sensi dell'art. 110(1° c. TULPS, visto il Codice di Autoregolamentazione TV e minori, la Convenzione ONU sui diritti dei bambini del 1989, l'art. 31 della Costituzione Italiana, considerata la necessità di tutelare i diritti e l'integrità psichica e morale dei minori, in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, nelle sale giochi, nei circoli ricreativi privati e associazioni di qualunque specie, è vietato installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici di tipo audiovisivo che come espressamente previsto dal menzionato codice di autoregolamentazione, contengano "sequenze particolarmente crude o brutali, Immagini o altri contenuti osceni o violenti o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative" nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore.

Ai sensi dell'art.110(2° c. sono sempre vietate le scommesse, tranne per i giochi gestiti dallo Stato.

Al sensi dell'art. 11013° c. TULPS, "l'installabilità degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, è limitata esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico e nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti".

Al sensi dell'art. 11014° c. TULPS, "l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici *da gioco d'azzardo* sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Al sensi dell'art. 11015° c. TULPS, si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, **escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.**

Al sensi dell'art. 11016° c. TULPS, "si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici *da trattenimento o da gioco di abilità*, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di una moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera **1 di euro**, la durata di ciascuna partita non è inferiore a quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi **non possono riprodurre il gioco del poker** o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

Al sensi dell'art. 11017° c. TULPS, "si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

- a) quelli elettromeccanici privi di *monitor* attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccole oggettistica, non convertibili in danaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
- b) omissis
- c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore ad un Euro (1 Euro).

Al sensi dell'art. 11018° c. TULPS, "l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 **è vietato ai minori di anni 18.**

E' fatto assoluto divieto di distribuire o noleggiare apparecchi elettronici, muniti di lettore ottico per l'accettazione di banconote di qualsiasi taglio, o apparecchi che accettano più monete per ogni singola partita, prima o durante la stessa. La partita ai sensi dell'art. 11016° c. , deve avere il valore di 1 (uno) Euro.

AI SENSI DELL'ART. 38 DELLA LEGGE 23.12.2000 N. 388, VIENE RILASCIATO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, **NULLA OSTA** AI PRODUTTORI, IMPORTATORI E GESTORI DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI DI CUI ALL'ART. 11016° e 7° comma TULPS. Con la richiesta di Nulla Osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'art. 11016° e 7° c.

TULPS e che gli stessi sono muniti di DISPOSITIVI CHE NE GARANTISCONO L'IMMODIFICABILITA' DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E DELLE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E DI DISTRIBUZIONE DEI PREMI, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. Ogni apparecchio dovrà segnalare la manomissione (o anche il solo tentativo), dei dispositivi elettronici, dei programmi, delle schede o della memoria, o sullo schermo video o comunque altrimenti segnalata. I PRODUTTORI E GLI IMPORTATORI dotano, ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di Nulla Osta, di un apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I PRODUTTORI E GLI IMPORTATORI consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del Nulla Osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del Nulla Osta e la scheda sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

Ogni singolo apparecchio (di cui ai commi 6 e 7 art. 110 tulps) dovrà essere munito obbligatoriamente della copia del Nulla Osta di distribuzione, copia del Nulla Osta per la messa in esercizio, dal numero progressivo e dotato della relativa scheda esplicativa.

AGLI APPARECCHI DI CUI SOPRA DOVRA' ANCHE ESSERE AFFISSA IN MODO PERMANENTE, IN GUISA CHE NON NE SIA AGEVOLE LA RIMOZIONE, UNA TARGHETTA NUMERATA CON I DATI ANAGRAFICI COMPLETI, PARTITA IVA O CODICE FISCALE DEL NOLEGGIATORE O DEL GESTORE DELL'APPARECCHIO.

SANZIONI:

- a) per il gioco d'azzardo quelle stabilite dal Codice Penale art. 718-719-720-721-722 e dall'art. 110 T.U.L.P.S. R.D. 18.6.1931 n. 773, modificato dalla Legge 6.10.95 n. 425 e dalla Legge 23.12.2000 n. 388, e dalla legge 27.12.2002 n. 289, nonché dall'art. 100 T.U.L.P.S.
- b) per l'inosservanza del 1° c. art. 110 TULPS, relativo alla tutela dei minori dagli art. 526 e 725 C.P. e art. 1 legge n. 1591 del 12.12.1960.
- c) per l'inosservanza della presente tabella quelle sancite dagli art. 9, 17 bis e ter e 86 del T.U.L.P.S. e art. 110 9°-10°-11° comma TULPS.

Cosenza, 24.2.2007.-



IL QUESTORE

(Marino)